

Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia del 26 marzo 2009

ISTRUZIONE SCOLASTICA- INSEGNANTI DI SOSTEGNO- DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.

Norme impugnate: Art. 2, commi 413 e 414 della legge n. 244 del 2007.

Parametri costituzionali: Artt. 2, 3, 4, 10, 35 e 38 Cost.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con ordinanza del 26 marzo 2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10, 35 e 38 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414 della legge n. 144 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), nella parte in cui dispone che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno 2006/2007. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è rideterminata fino a raggiungere nell'anno scolastico 2010/2011 la consistenza pari al 70 per cento del numero di posti attivati nell'anno 2006/2007. Con conseguente soppressione della possibilità di concedere deroghe al numero di posti assegnati annualmente di cui all'art. 40 della legge n. 449 del 1997, tramite l'assunzione con contratto a tempo determinato di insegnanti di sostegno in presenza di handicap particolarmente gravi.

A giudizio del remittente la disposizione censurata introduce un limite inderogabile che condiziona i diritti costituzionalmente garantiti dei disabili in condizione di assoluta gravità, poiché non assicura la presenza di un insegnante di sostegno per un numero di ore corrispondenti all'offerta formativa garantita ai minori che non versano in condizioni di disabilità.